

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Sommario

Preambolo

Titolo I – Modifiche alla l.r. 3/1994

Art. 1 - Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 3/1994

Art. 2 – Indice di densità venatoria. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 3/1994

Art. 3 - Abilitazione alla caccia agli ungulati. Modifiche all'articolo 28 quater della l.r. 3/1994

Art. 4 - Cattura e gestione dei richiami vivi, appostamenti e altri manufatti per attività venatoria.

Modifiche all'articolo 34 della l.r. 3/1994

Art. 5 - Guardie venatorie volontarie. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 3/1994

Art. 6 - Violazione amministrative - Sanzioni pecuniarie. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 3/1994

Art. 7 - Sanzioni principali non pecuniarie. Modifiche all'articolo 59 della l.r. 3/1994

Art. 8 - Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Toscana. Modifiche all'Allegato A della l.r. 3/1994

Art. 9 - Norme transitorie

Titolo II - Modifiche alla l.r. 65/2014

Art. 10 – Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per esigenze venatorie e per il ricovero di animali domestici. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014

Art. 11 - Disposizione finale

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettere l) e n) dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Considerato quanto segue:

- ↳ al fine di dotare l'osservatorio per la fauna e l'attività venatoria di tutte le competenze scientifiche necessarie per lo svolgimento delle attività, è opportuno intervenire per prevedere la possibilità di avvalersi oltre che del centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici anche di altri soggetti scientifici;

2. al fine di correggere un errore materiale, intervenuto in una precedente modifica della l.r. 3/1994, è necessario specificare che anche i cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in braccata e girata sono iscritti in apposito registro regionale;
3. per lo svolgimento di alcuni tipi di caccia, come ad esempio la caccia al cinghiale, può essere necessaria la disponibilità di specifici manufatti. Al fine di consentire la realizzazione di tali manufatti nel rispetto della normativa regionale in materia di governo del territorio rurale, si introduce una nuova disposizione nella l.r. 3/1994 e contestualmente si integra la l.r. 65/2014;
4. si interviene sulla disciplina relativa alle guardie venatorie volontarie al fine di adeguarla alla normativa statale vigente in materia di concessione della qualifica e all'ordinamento regionale in materia di organizzazione;
5. al fine di proteggere la beccaccia ed evitare lo svolgimento di pratiche di caccia a tale specie non conformi alle disposizioni di legge è necessario prevedere una specifica sanzione amministrativa e una accessoria;
6. al fine di riutilizzare la tabellazione già esistente sul territorio, con conseguente risparmio della spesa, si modifica la denominazione di alcuni ambiti territoriali di caccia per far corrispondere la numerazione a quella previgente.

Approva la presente legge

Titolo I
Modifiche alla l.r. 3/1994

Art. 1

Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 5 bis dell'articolo 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) dopo la parola “avvalendosi” è inserita la parola “anche”.

Art. 2

Indice di densità venatoria. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 bis della l.r. 3/1994 le parole “a livello di sottoambito” sono soppresse.

Art. 3

Abilitazione alla caccia agli ungulati. Modifiche all'articolo 28 quater della l.r. 3/1994

1. La rubrica dell'articolo 28 quater della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:
“Art. 28 quater – Abilitazione alla caccia agli ungulati”.

2. Il comma 1 dell'articolo 28 quater è sostituito dal seguente:
“1. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia al cinghiale in braccata e girata è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti in apposito registro regionale.”.

Art.4

Cattura e gestione dei richiami vivi, appostamenti e altri manufatti per attività venatoria. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 3/1994

1. La rubrica dell'articolo 34 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

“Art. 34 – Cattura e gestione dei richiami vivi, appostamenti e altri manufatti per l'attività venatoria”.

2. Dopo il comma 6 quater dell'articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente comma:

“6 quinquies. Per l'esercizio dell'attività venatoria possono essere realizzati nel territorio rurale manufatti secondo quanto previsto dall'articolo 78 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).”.

Art. 5

Guardie venatorie volontarie. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 3/1994 le parole “ del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 163, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”.

2. Il comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale e composta da massimo sei membri. La composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento della commissione d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale. Nella composizione della commissione è assicurata la presenza paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.”.

Art. 6

Violazione amministrative - Sanzioni pecuniarie. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 3/1994 dopo la lettera r) è inserita la seguente:

“r bis) sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni capo appartenente alla specie beccaccia (*Scolopax rusticola*) abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio e nel regolamento regionale. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata.”.

Art. 7

Sanzioni principali non pecuniarie. Modifiche all'articolo 59 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 59 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente comma:

“3 bis. Per le violazioni di cui all'articolo 58, comma 1, lettera r bis) oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno del tesserino venatorio di cui all'articolo 28, comma 7. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni. La sanzione è disposta dalla competente struttura della Giunta regionale.”.

Art. 8

Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Toscana. Modifiche all'Allegato A della l.r. 3/1994

1. L'Allegato A della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Allegato A

Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Toscana

- ATC n. 1 denominato “AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO”

comprendente i comuni di Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Montemignai, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Poppi, Pratovecchio Stia, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castel Franco Piandiscò, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana;

-ATC n. 2 denominato “VALTIBERINA” comprendente i comuni di Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo;

- ATC n. 3 denominato “SIENA NORD” comprendente i comuni di Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, Siena, Sovicille; dal 1° gennaio 2017 per effetto della l.r. 11 novembre 2016, n. 78 il territorio del Comune di San Giovanni d'Asso ricade nel nuovo Comune di Montalcino.

- ATC n. 4 denominato “FIRENZE NORD-PRATO” comprendente i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vicchio, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio;

- ATC n. 5 denominato “FIRENZE SUD” comprendente i comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci;

- ATC n. 6 denominato “GROSSETO NORD” comprendente i comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Scarlino, Monterotondo Marittimo;

- ATC n. 7 denominato “GROSSETO SUD” comprendente i comuni di Manciano, Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Sorano, Semproniano;

- ATC n. 8 denominato “SIENA SUD” comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Asciano, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;

- ATC n. 9 denominato “LIVORNO” comprendente i comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalveti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto; - ATC n. 10 denominato “ARCIPELAGO TOSCANO” comprendente i comuni di Campo nell'Elba,

Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba;

- ATC n. 11 denominato “PISTOIA” comprendente i comuni di Abetone, Agliana, Buggiano, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terre, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Chiesina Uzzanese; dal 1° gennaio 2017 i territori di Abetone e Cutigliano per effetto della l.r. 25 gennaio 2016, n. 1 ricadono nel nuovo comune Abetone Cutigliano; dal 1° gennaio 2017 i territori di San Marcello Pistoiese e Piteglio, per effetto della l.r. 10 giugno 2016, n. 35, ricadono nel nuovo comune di San Marcello Piteglio;

- ATC n. 12 denominato “LUCCA” comprendente i comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaione, Capannori, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Stazzema, Viareggio, Villa Basilica, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Sillano Giuncugnano, Vagli Sotto, Villa Collemandina;
- ATC n. 13 denominato “MASSA” comprendente i comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Lucciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;
- ATC n. 14 denominato “PISA OVEST” comprendente i comuni di Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Cascina, Castellina Marittima, Chianni, Crespina, Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Pisa, Ponsacco, Riparbella, San Giuliano Terme, Santa Luce, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano;
- ATC n. 15 denominato “PISA EST” comprendente i comuni di Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pomarance, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Volterra.”.

Art. 9

Norme transitorie

1. Per la stagione venatoria 2017 – 2018 sono fatte salve le iscrizioni agli ATC denominati secondo quanto previsto dall'Allegato A della l.r. 3/1994 introdotto con la legge regionale 16 dicembre 2016, n.84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994).

Titolo II

Modifiche alla l.r. 65/2014

Art. 10

Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per esigenze venatorie e per il ricovero di animali domestici. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014

1. La rubrica dell'articolo 78 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie”
2. Il comma 1 dell'articolo 78 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“1. Gli annessi necessari all'esercizio dell'attività agricola amatoriale e al ricovero di animali domestici, nonché i manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria, possono essere realizzati nel territorio rurale di cui all'articolo 64 solo nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali. La loro realizzazione è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 135, oppure a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 84.”.
3. Nel comma 2 dell'articolo 78 della l.r. 65/2014 le parole “dei manufatti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguente: “degli annessi necessari all'esercizio dell'attività agricola amatoriale”.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 78 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente comma:

“2 bis. Oltre a quanto previsto nel comma 2, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali individuano le aree del territorio rurale in cui consentire la realizzazione degli annessi necessari al ricovero di animali domestici e dei manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria, al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale, dettando specifiche disposizioni per le diverse aree come definite all’articolo 64 tenendo conto della eventuale necessità di allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei rifiuti.”.

5. Il comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 84 disciplina le condizioni a cui è soggetta la realizzazione di annessi per l’esercizio dell’attività agricola e per il ricovero di animali domestici da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, nonché dei manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria.”.

6. Dopo il comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“3 bis. Con il regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) sono definite le specifiche esigenze per le quali è consentita la realizzazione di manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria.”.

7. Il comma 4 dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“4. I manufatti realizzati ai sensi del presente articolo dopo l’entrata in vigore della presente legge non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell’attività agricola o alla scadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività venatoria.”.

Art. 11 Disposizione finale

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 agosto 2016, n. 63/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 - Norme per il governo del territorio).

